



COMUNE DI BADIA POLESINE
PIAZZA V. EMANUELE II N. 279 - TEL. 0425/53671 - FAX 0425/53678
PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. n.9221

Badia Polesine, 20 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata l'ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 10786 del 10.07.2003 e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono stati stabiliti i parametri numerici e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi pubblici;

Vista altresì la L.R. n. 29 del 21.09.2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Visto in particolare il combinato disposto degli artt. 33, 34 e 38 comma 1 della predetta L.R. 29/2007, in virtù del quale sulla base dei criteri emanati dalla Giunta Regionale i comuni dispongono i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, continuando ad applicarsi, fino all'adozione di tali parametri e criteri, i parametri e criteri individuati ai sensi della normativa previgente;

Visto che il D.L. 223/06 convertito con Legge 248/06 all'art. 3 prevede che le attività commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esercitate senza "limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale";

Che il Consiglio di Stato con sentenza n. 2808 depositata il 5.05.09 ha chiarito in via interpretativa che per quote di mercato si può ben intendere "quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda", ed ancora "la delimitazione di una zona e il collegamento ad essa del numero massimo degli esercizi autorizzabili";

Che alla luce di questa impostazione giurisprudenziale, i criteri comunali emessi ai sensi della L.287/91, sono da ritenersi in contrasto con la L. 248/06, e pertanto inapplicabili, poichè gli unici principi a cui attenersi per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande sono quelli di carattere generale di cui all'art. 8 della L.R. 29/07;

Visto inoltre che il D. Lgs. n. 59 del 26.03.10 all'art. 64 co. 3 recita "sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione", disponendo altresì all'art. 84 che tale norma, nella misura in cui incide su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, si applica fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale attuativa dei principi fondamentali del decreto legislativo stesso;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento alle rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentativi a livello regionale;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- 1) Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che l'ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 10786 del 10.07.2003 e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono stati stabiliti i parametri numerici e le condizioni per il rilascio

./.

delle autorizzazioni relative agli esercizi pubblici, è disapplicata in quanto contrastante con l'art. 3 del D.L. 223/06 convertito con Legge 248/06 e con gli art. 64 co.3 e 84 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.10.

- 2) Di dare altresì atto, che fino all'emanazione da parte del Comune di eventuali nuovi provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, le autorizzazioni agli esercizi stessi verranno rilasciate secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 29/2007 e le disposizioni di cui agli art. 64 e 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.10.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Avv. Andrea Patergnani